

19 /2017

Tribunale di Mantova
VERBALE D'UDIENZA

contro

INPS

Oggi 29/06/2017 sono comparsi l'avv. Pasetti in sost. avv. Savona e l'avv. Tarchini
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono
nelle istanze , eccezioni e deduzioni in essi contenute .

L'avv. Pasetti produce sentenza del Tribunale di Milano favorevole all'INPS

Il giudice si ritira in camera di consiglio

Alle ore 18 e 50 il giudice , terminata la camera di consiglio, decide la causa come da
separata ordinanza



RG 19/17



IL TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica in persona del dott. Simona Gerola , in data 29.6.2017 ,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 44 d.lgs. 286/1998 , 28 dlgsvo 150/2011 promosso

da

l'avv. M.C .Tarchini

RICORRENTE

CONTRO

INPS assistito e rappresentato dall' avv. SAVONA EUGENIA

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

PER LA PARTE RICORRENTE

- accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato alla ricorrente l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione alla nascita del figlio;
- ordinare all'INPS di cessare immediatamente la condotta discriminatoria di cui sopra e conseguentemente di riconoscere alla ricorrente il diritto all'assegno di natalità;
- condannare l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 640,00 a titolo di assegno di natalità come maturato fino al deposito del ricorso, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che ne permangano le condizioni di reddito, oltre interessi;
- adottare, ove ritenuto opportuno, un piano di rimozione volto ad evitare il reiterarsi della discriminazione, che comprenda l'ordine all'INPS di pubblicare il testo dell'emananda ordinanza sulla home page del proprio sito;
- con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;



PER LA PARTE CONVENUTA

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio per insussistenza dei presupposti di esercizio dell'azione a sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/11 ovvero, nel merito, previa declaratoria di irrilevanza e/o manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità e di pregiudizialità tutte *ex adverso* preliminarmente sollevate, rigettare le domande *ex adverso* formulate siccome infondate in fatto ed in diritto nonché, in linea estremamente gradata, previa rimessione della questione di costituzionalità avanti il Giudice delle Leggi per il sindacato dell'art. 1, co. 125, L.190/14 per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, 1^a co. Cost, respingere il ricorso avversario con il favore delle spese.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato il 13.1.2017 conveniva avanti al Tribunale di Mantova l'INPS per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe

Il procuratore del ricorrente esponeva :

- che a seguito della nascita del figlio _____, nato a Mantova il 21/04/2016, la ricorrente sposata con il signor _____ madre anche della minore _____ nata nel 2009, presentava all'INPS domanda di corresponsione di assegno di natalità n. 4444914 del 03.06.16

- che con l'impugnato provvedimento, l'INPS respingeva la richiesta in quanto la richiedente, di nazionalità brasiliana, titolare di permesso unico per lavoro per motivi familiari non sarebbe in possesso di "utile titolo di soggiorno";

Contestava il diniego dell'INPS rilevando che il beneficio dell'assegno di natalità introdotto con L.23/12/2014 n. 190, è pensato per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 e consiste in un assegno annuo dell'importo pari ad €. 960,00 da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino dal momento della nascita o del suo ingresso nella famiglia adottante; che occorre che la situazione economica del nucleo familiare non superi un certo tetto di reddito e che il genitore sia residente in Italia e convivente con il figlio; che la giurisprudenza di merito ha, invece, in più occasioni ritenuto che si debba fare applicazione immediata nella materia, dell'art.12 della direttiva 2011/98/UE che impone la parità di trattamento fra lavoratori stranieri e cittadini dello Stato europeo che li ospita per quanto riguarda il settore della sicurezza sociale compresi i trattamenti di maternità e paternità assimilati e le prestazioni familiari, benchè non espressamente richiamata nella normativa italiana.



Citava diversi precedenti giurisprudenziali e concludeva come sopra riportato .

Si costituiva ritualmente l'INPS eccependo preliminarmente l'inammissibilità, nella fattispecie, dell'esercizio dell'azione a sensi dell'art. 28 D.Lgs. 150/11 di cui non ricorrono i necessari presupposti nei termini di cui alla formulazione del *petitum* di controparte.

Il procuratore dell'Istituto previdenziale rilevava che non può configurarsi una "*condotta discriminatoria*" nell'ipotesi in cui le decisioni vengano assunte in applicazione di una "*norma di fonte primaria*" e che lo strumento previsto dall'art.28 D.lgs. 150/2011 non può essere utilizzato per rimuovere una norma di legge.

Eccepiva altresì inammissibilità , improponibilità e improcedibilità del ricorso poiché elude l'art. 443 c.p.c., che disciplina il rito a carattere speciale e, quindi, inderogabile, in virtù del quale, nella materia previdenziale, l'azione giudiziaria deve essere preceduta da ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato Provinciale istituito presso l'INPS.

Invocava precedenti giurisprudenziali e rilevava che , anche qualora si volesse ipotizzare che la fattispecie di causa integri un contrasto tra norma interna e norma comunitaria risolvibile con la disapplicazione, deve ritenersi che la decisione dell'INPS di non disapplicare la norma nazionale non integri una condotta discriminatoria"

Nel merito contestava la fondatezza del ricorso in quanto il ricorrente, per sua stessa pacifica ed incontestata ammissione , non è in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, di cui all'art 9 D.Lgs. 25.07.1998 n 286.

In subordine rilevava che la prestazione assistenziale controversa non rientra nell'ambito di operatività della Direttiva n. 2011/98/UE richiamata da controparte ma resta disciplinata dalla Direttiva 2003/109/CE che accorda un potere di deroga degli Stati membri al dispositivo di parità di trattamento in materia di prestazioni assistenziali non essenziali, fra cui deve essere annoverato il *bonus bebè* di cui all'art. 1 c. 125 l. 190/2014 in quanto la prestazione in parola, per come è delineata dalla norma in scrutinio , riveste evidente carattere assistenziale e, pertanto, non contrasta né ricade nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria incongruamente evocata da controparte (*Reg. Ce 883/2004*), la quale si riferisce esclusivamente alle prestazioni previdenziali, come definite proprio dalla giurisprudenza comunitaria richiamata da controparte, vale a dire quelle prestazioni la cui erogazione non dipende dal reddito del beneficiario, il quale deve essere un lavoratore o un disoccupato.



Aggiungeva che piuttosto che la disciplina di cui alla Direttiva 98/2001/CE nella fattispecie, dunque, deve trovare applicazione ancora la Direttiva 2003/109 CE *ratione materiae*

Concludeva in via principale chiedendo il rigetto del ricorso con ampie e motivate argomentazioni giuridiche e in via subordinata si associava alla richiesta formulata dalla parte ricorrente per la rimessione della questione di costituzionalità avanti il Giudice delle Leggi per il sindacato dell'art. 1, co. 125, L.190/14 per contrasto con gli artt. 3, 31 e 117, 1[^] co. Cost

La causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, all'odierna udienza, veniva discussa e trattenuta in riserva

Andranno preliminarmente rigettate le eccezioni di rito sollevate dall'INPS

Circa l'eccezione di improcedibilità si osserva che la presente azione è azione contro la discriminazione e non azione in materia previdenziale con la conseguenza che non si applica la norma di cui all'art. 443 c.p.c. sulla rilevanza del procedimento amministrativo

In altre parole il *petitum* della domanda è l'accertamento della discriminazione, la sua cessazione, la rimozione degli effetti e l'erogazione dei ratei dell'assegno di natalità rappresenta lo strumento di rimozione degli effetti della denunciata discriminazione con la conseguenza che correttamente è stata proposta azione civile contro la discriminazione ex art. 28 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 e non azione ex artt. 409 e 442 e ss. c.p.c. per il riconoscimento della prestazione.

Non osta, poi, all'ammissibilità del ricorso il fatto che l'INPS abbia dato applicazione ad una norma di diritto positivo in quanto la nozione di discriminazione accolta dalla normativa europea e dalla legislazione nazionale, è di tipo oggettivo e ha riguardo all'effetto pregiudizievole prodotto da qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, indipendentemente dalla motivazione e dall'intenzione di chi li pone in essere.

Si osserva altresì che la nozione oggettiva di discriminazione (sia diretta che indiretta) ascrive rilevanza decisiva al risultato delle azioni, tra cui è compresa anche l'applicazione delle norme positive e nel caso in esame la ricorrente ha subito un indiscutibile pregiudizio dall'applicazione dell'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190, che, come di seguito si dirà, nega l'assegno di natalità ai cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo: è pertanto astrattamente configurabile la discriminazione che legittima la presente azione



Nel merito si sono pronunciati diversi giudici di merito sposando quasi sempre la tesi della parte .

Particolarmente convincente ed esaustiva appare la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che in questa sede sarà richiamata ex art. 118 d.a. c.p.c.

"E' pacifico che gli appellati hanno presentato regolare domanda di assegno di natalità e che lo stesso non è stato concesso dall'INPS per mancanza di permesso di soggiorno UE soggiornanti di lungo periodo (ndr come nella presente fattispecie) , che è effettivamente requisito indefettibilmente richiesto dall'art. 1 co. 125 L. 190/2014. Il primo giudice, in accoglimento delle loro tesi, ha ritenuto sussistesse contrasto tra la norma citata e l'art. 12 direttiva 2011/98, volta a garantire parità di trattamento ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa ai quali è consentito lavorare nonché ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, con i lavoratori cittadini dello stato membro in cui soggiornano, nel settore della sicurezza sociale, come definito dal regolamento CE 883/2004. Essendo il termine per il recepimento della direttiva 2011/98 scaduto il 25 dicembre 2013 e non essendovi dubbio che la disposizione dell'art. 12 è di portata chiara ed incondizionata, la stessa, secondo il primo giudice, deve trovare direttamente applicazione nel nostro ordinamento con conseguente disapplicazione delle norme nazionali eventualmente contrastanti: ne conseguiva che l'assegno doveva certamente essere concesso, in quanto l'obbligo di applicazione diretta non grava solo sull'autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della PA, e dunque anche sull'Inps. Con il primo motivo d'appello l'INPS censura che il Tribunale abbia errato nel ritenere, nella fattispecie, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione ai sensi dell'art.28 d.lgs.150/2011 e art.44 TU Imm., atteso che esso ente si sarebbe limitato ad applicare una disposizione legislativa, valida, vigente ed efficace. Deduce poi che, ove fossero ravvisabili frizioni tra la Direttiva CE n.2011/98, i principi di parità e l'art.1 comma 125 L.190/2014, la questione avrebbe dovuto essere rimessa alla Corte Costituzionale.

Inoltre, la prestazione in esame, non configurandosi come prestazione assistenziale di contenuto essenziale, in quanto non è altro che una integrazione del reddito che ben può essere sottoposta al requisito del radicamento nel territorio, non fa parte delle prestazioni familiari a cui si riferisce il regolamento 883/2004, ma rientra nell'accezione di cui all'art. 3 lettera j dello stesso regolamento.

Ritiene la Corte che l'appello non possa essere accolto. Quanto al potere di disapplicazione della normativa nazionale (dovendosi al contrario, secondo l'ente,



passare attraverso l'incidente di costituzionalità ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea) e alla sussistenza di una condotta discriminatoria attribuibile ad esso ente, che si è limitato ad applicare una legge, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, pur consapevole della difficoltà della condotta che si pretende dall'istituto. L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE non è stata recepita nel nostro ordinamento ma non vi è dubbio, per quanto si vedrà, che si tratta di una direttiva con efficacia diretta in quanto il precetto è sufficientemente preciso, incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo, e riguarda rapporti di efficacia verticale. In materia, dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi "autoesecutiva", nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento: la stessa nella gerarchia delle fonti normative si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata. Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia. Va poi osservato che, in ogni caso, se l'applicazione della norma in esame pone lo straniero lavoratore in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano lavoratore (come pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

Per quanto riguarda la questione della attribuibilità all'Inps di una condotta discriminatoria per aver ommesso di applicare direttamente la normativa comunitaria, prevalente su quella interna incompatibile, questa Corte, come ricordato dall'Inps, ha già avuto modo di rilevare come si tratti di questione delicata che va valutata caso per caso, tenendo conto anche del contesto che ha interessato l'azione dell'ente previdenziale (cfr. sent. n.172/2015, dep. il 9-6- 2015). Tuttavia, deve osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. In tema merita citare, per tutte, la pronuncia CGE 103/88, F.Ili Costanzo. L'Inps, dunque, aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni dei ricorrenti, se in contrasto con la direttiva di cui si è trattato sino ad ora. Non può quindi negarsi, come accertato dal Tribunale, che l'ente previdenziale (omettendo di disapplicare la norma interna nel caso di specie) abbia tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria ai danni dei ricorrenti, a prescindere dal relativo



intento. Nel merito, infatti, la Direttiva invocata stabilisce «una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e di agevolare il controllo del loro status» (art. 1, paragrafo 1); inoltre, stabilisce «un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato membro» (art. 1, paragrafo 2). L'art. 12, che si occupa del diritto alla parità di trattamento, prevede che: 1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

- a) le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;*
- b) la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza;*
- c) l'istruzione e la formazione professionale;*
- d) il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;*
- e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004;*
- f) le agevolazioni fiscali, purché il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;*
- g) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;*
- h) i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.*

2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:

- a) in ordine al paragrafo 1, lettera c):*
 - i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;*
 - ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE;*



iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;

iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria, nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;

b) limitando i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati.

Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;

c) in ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato membro interessato".

I ricorrenti hanno sostenuto di rientrare nella lettera e): le prime due affermando di essere mogli titolari dal 2007 di permesso di soggiorno per ragioni familiari, essendo i mariti titolari di permesso di lavoro (benchè disoccupati) e il terzo di essere residente in Italia dal 2010 con regolare permesso di lavoro, e quindi di non rientrare nell'eccezione sopra citata.

Ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, la Direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi «che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi» o ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, «ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, circostanza questa non negata dall'INPS.

Sotto il profilo oggettivo la prestazione richiesta, sebbene assistenziale secondo una distinzione propria dell'ordinamento italiano, ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a tutelare economicamente la maternità e paternità, in modo continuativo fino al



compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale laddove sussistano i requisiti di reddito prescritti.

Infatti, il Regolamento 29/04/2004 n. 883, all'art. 3, che si occupa dell'ambito d'applicazione «ratione materiae», prevede: 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

- a) le prestazioni di malattia;*
- b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;*
- c) le prestazioni d'invalidità;*
- d) le prestazioni di vecchiaia;*
- e) le prestazioni per i superstiti;*
- f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;*
- g) gli assegni in caso di morte;*
- h) le prestazioni di disoccupazione;*
- i) le prestazioni di pensionamento anticipato;*
- j) le prestazioni familiari.*

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.

3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.

4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.

5. Il presente regolamento non si applica:

- a) all'assistenza sociale e medica;*
- b) alle prestazioni per le quali uno Stato membro si assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra e di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidio o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza”.*

Non può dunque negarsi che l'assegno di natalità rientri nell'art. 3 lett.b) e non soffra eccezioni.

Con riferimento agli altri requisiti, l'attestazione ISEE è idonea a provare il possesso dei requisiti di reddito, fatto peraltro riconosciuto dall'INPS stesso che, in sede amministrativa, non aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legge per



l'erogazione dell'assegno se non sotto il profilo della mancanza del permesso di lungo soggiornante.

Come già affermato dal primo giudice, la mancata erogazione dell'assegno di natalità ha, dunque, carattere oggettivamente discriminatorio alla stregua della normativa comunitaria. L'appello, dunque, non può trovare accoglimento.

Come anticipato si ritiene di condividere integralmente la sentenza sopra indicata e , considerato che non vi è contestazione in ordine alla sussistenza dei requisiti reddituali , il ricorso deve essere integralmente accolto

Si osserva ad abundantiam che recentemente la Corte Cost. , sia pure in materia di assegno di maternità , ha dichiarato manifestamente inammissibile delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, 1 del Primo Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, e 6 del Trattato sull'Unione europea, poiché il rimettente ha mostrato di non essersi posto il problema della eventuale applicabilità, anche solo per escluderla, al caso delle ricorrenti, della disciplina dettata dall'art. 12 della direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/98/UE, che, attraverso il richiamo all'art. 3, paragrafo 1, lettera b), riconosce lo stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro per quanto concerne i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004 «ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (cfr. Cort Cost 95/2017)

Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza

P.Q.M.

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza , deduzione e eccezione disattesa , così provvede:



- dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver negato alla _____ l'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, legge 23 dicembre 2014 n. 190 in relazione alla nascita del figlio;
- condanna l'INPS a pagare alla ricorrente la somma di € 640,00 a titolo di assegno di natalità come maturato fino al deposito del ricorso, nonché le ulteriori quote mensili, fino a che ne permangano le condizioni di reddito, oltre interessi;
- condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro 900,00 oltre rimb. forf. , IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario

Il Giudice

Dott. Simona Gerola

